

AVV. ALBERTO SALAMON
Via Garibaldi n. 55 - 31053 Pieve di Soligo (TV)
Tel. 0438-980760 - Fax 0438-842737

AVV. MARIA DOLORES BOTTARI
V. Liberazione 85
31020 San Vendemiano TV

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER IL LAZIO

ROMA

RICORSO

CON ISTANZA DI ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI

della

Sig.ra **Maria Rosalba Ruggeri**, (C.F. RGGMRS73E51H856R), nata a San Gavino Monreale (SU) l'11.05.1973 e residente in Trieste (TS), Via Casimiro Donadoni n. 18, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dagli Avv.ti Maria Dolores Bottari (C.F. BTTMDL64P56D505E) e Alberto Salamon (C.F. SLMLRT80P27C957J) del Foro di Treviso, elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Pieve di Soligo (TV), Via Garibaldi n. 55 e con domicilio digitale come da Registri di Giustizia presso gli indirizzi di posta elettronica certificata avvmariadoloresbottari@cnfpec.it e albertosalamon@pec.ordineavvocatitreviso.it, nonché del numero di fax 0438/842737 presso cui i sopraindicati procuratori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni nel corso del presente procedimento;

- Ricorrente -

contro

-Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma (RM), Via Del Collegio Romano n. 27, nel domicilio ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma via dei Portoghesi;

- **Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM)**, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma (RM), Viale Marx n. 15

- **Formez PA – Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l'ammodernamento delle P.A.**, in persona del legale rappresentante-protempore, con sede in Roma (RM), Viale Marx n. 15

- Resistenti -

e nei confronti di

- **Tebala Valentina Elvira**, C.F. TBLVNT85R66H224Z, residente in Condofuri (RC), Via Peripoli n. 74 - Int. 4 – posizione in graduatoria n. 81

- **Matteuzzi Nicoletta**, C.F. MTTNLT83D41D612O, residente a San Casciano Val di Pesa- città metropolitana di Firenze- via Niccolò Macchiavelli 11 - posizione graduatoria 116.

- Controinteressati -

per l'annullamento

- della Graduatoria finale relativa al “*concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento di un contingente complessivo di cinquecentodiciotto unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell'area III, nei ruoli del Ministero della Cultura ad eccezione della Provincia di Bolzano*” relativamente al profilo “Funzionario Storico dell'Arte – (Codice 05)”, pubblicata nel sito web <http://riqualificazione.formez.it> in data 30 maggio 2024 e nel sito web del Ministero della Cultura in data 9 agosto 2024 (doc. 1) e comunicata per estratto alla ricorrente, a seguito accesso agli atti, in data 2 luglio 2024 (doc. 2), e successive modifiche-integrazioni e scorrimenti, nella parte in cui assegna alla ricorrente punteggio pari a 348, inferiore a quello effettivamente spettante, congiuntamente a tutti i relativi provvedimenti presupposti, consequenziali o in ogni caso connessi, ed in particolare

- della valutazione dei titoli della ricorrente, come effettuata dalla Commissione esaminatrice, e dei connessi verbali, relativamente alla omessa attribuzione di n. 10 punti ulteriori per i titoli di servizio dalla stessa maturati (ex art. 8 comma 4 del bando);

- di tutti gli avvisi di convocazione e di scelta delle sedi da parte dei concorrenti risultati vincitori o idonei e dei contratti di lavoro conseguenti ed in particolare dell'avviso di apertura del portale per la scelta delle sedi (doc. 3), della circolare di assegnazione sedi n. 125

dell'11.9.2024 (doc. 4) e della relativa Tabella di assegnazione presso gli Uffici periferici per n. 193 posti (doc. 5);

- per quanto occorre della comunicazione 29.7.2024 di FormezPA inviata a mezzo pec alla ricorrente (doc. 5bis)

ed inoltre,

in via gradata, ove occorra e nei limiti di quanto di interesse:

dell'art. 8 comma 4 del Bando di *“concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento di un contingente complessivo di cinquecentodiciotto unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell'area III, nei ruoli del Ministero della Cultura ad eccezione della Provincia di Bolzano”* (doc. 6)

nonché per l'accertamento

del diritto della ricorrente all'attribuzione di n. 10 punti aggiuntivi relativamente alla valutazione di n. 10 anni di servizio svolti alle dipendenze del MIUR quale insegnante di istruzione secondaria nella materia della Storia dell'Arte ex art. 8/4 del Bando di concorso

nonché per la condanna

in forma specifica delle Amministrazioni intimare all'adozione del relativo provvedimento di attribuzione del punteggio spettante, ovvero alla rivalutazione della posizione della ricorrente, e alla conseguente riformulazione della graduatoria finale

Fatto

La ricorrente, dott.ssa Maria Rosalba Ruggeri, ha partecipato al concorso in epigrafe richiamato, presentando la propria candidatura per il profilo di “Funzionario Storico dell'Arte” (Codice 05), segnalando i propri titoli di studio e di servizio (doc. 7 – candidatura) e sostenendo le relative prove d'esame (consistenti in una prova scritta e in una prova orale).

In data 30.05.2024, sul sito web del Centro Servizi Formez PA, è stata pubblicata la graduatoria relativa ai soli 35 vincitori previsti per il profilo professionale in questione

(Funzionario Storico dell'Arte) (cfr. doc. 1).

La ricorrente, vedendo che il proprio nominativo non appariva nella lista suddetta, ha svolto in data 31.5.2024 istanza di accesso agli atti al fine di conoscere la valutazione ad essa assegnata e la relativa posizione in graduatoria.

Con comunicazione PEC del 02.07.2024 (Doc. 8), il Centro Servizi Formez PA trasmetteva alla ricorrente un estratto della graduatoria finale contenente, oltre ai nominativi e al punteggio complessivo ottenuto dai 35 vincitori, anche l'indicazione della posizione e della valutazione attribuita alla ricorrente, la quale risultava essersi collocata al numero 348, con il punteggio complessivo di "52", ripartito in n. 2 punti per i titoli di studio, n. 24 punti per la prova scritta e n. 26 punti per la prova orale (cfr. doc. 2).

Nessun punteggio, invece, risulta esserle stato riconosciuto per i titoli di servizio consistenti nell'aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni per oltre 10 anni con qualifica di docente di scuola secondaria di II° grado.

Infatti, la ricorrente, a partire dal 2007, svolge con continuità la mansione di docente di scuola secondaria di II° grado nella materia della Storia dell'Arte e alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione e del Merito – MIUR (doc. 9 – attestazione di servizio).

Considerato che, a norma dell'art. 8, comma 4, del Bando di concorso (cfr. doc. 6), con riferimento ai titoli di servizio, è previsto il riconoscimento in favore dei candidati di n. 1 punto *per ogni anno di esperienza professionale maturata con qualsiasi tipologia contrattuale presso una pubblica amministrazione, in attività lavorative riferite al profilo per cui si concorre e fino a un massimo di n. 10 punti complessivi*, alla ricorrente (che, come indicato, fin dal 02.04.2007, svolge il ruolo di Docente di Storia dell'Arte presso istituti scolastici pubblici) doveva pertanto essere assegnato un totale di 10 punti, oltre a quelli già ottenuti.

Rilevato l'evidente errore, nella valutazione dei titoli di servizio, la ricorrente ha rivolto formale istanza di riesame in sede amministrativa al fine di ottenere la rettifica del

punteggio attribuitole (doc. 10), a tutt'oggi rimasta priva di un qualsiasi tipo di riscontro.

La ricorrente ha provveduto altresì a presentare formale istanza di accesso agli atti al fine di ottenere i dati anagrafici dei soggetti controinteressati (doc. 11), ma anche questa richiesta è rimasta priva di riscontro.

Infine la ricorrente ha anche dato pronto riscontro alla richiesta di chiarimenti inviata da Formez in data 29.7.2024 (doc. 11bis), non ricevendo però risposta.

L'omesso riconoscimento dei 10 punti spettanti in ragione degli indicati titoli di servizio reca rilevante pregiudizio agli interessi della ricorrente in quanto, con la loro assegnazione, essa otterrebbe una valutazione complessiva di **n. 62 punti**, con conseguente collocazione al **n. 80 della graduatoria finale**, in una posizione nettamente migliore (doc. 12 – graduatoria vincitori ed idonei con punteggi).

Come risulta infatti dalla nota portata in calce alla graduatoria dei vincitori (cfr. doc. 1), il Ministero della Cultura ha precisato che *“la graduatoria si compone anche dei candidati idonei dalla posizione n. 36 alla posizione n. 467, i cui nominativi saranno pubblicati in occasione di eventuali scorrimenti”*.

Diritto

Tanto premesso la ricorrente chiede l'annullamento in parte qua degli atti impugnati e le conseguenti pronunce di accertamento e condanna dell'Amministrazione per i seguenti

MOTIVI

Preliminarmente: sulla sussistenza dell'interesse al ricorso

E' già stato anticipato nella narrazione che precede che la ricorrente vanta un interesse diretto all'annullamento degli atti impugnati e alla rivalutazione del punteggio assegnato “per titoli” posto che, qualora in accoglimento del ricorso le venga attribuito il punteggio ulteriore di n. 10 punti, essa verrebbe a trovarsi in una posizione decisamente migliore in graduatoria, passando dalla 348 attuale alla n. 80 potendo così ottenere un contratto di lavoro (cfr. doc. 12).

Dall'avviso di assegnazione delle sedi e relativa tabella di assegnazione recentemente pubblicati (cfr. docc. 4-5), risulta che il Ministero ha già provveduto ad assegnare posti fino al numero 193 di graduatoria, il che significa che la ricorrente (se le fosse assegnato il punteggio spettante e venendosi pertanto a trovare al n. 80) avrebbe già ottenuto alla data odierna una formale assunzione.

Di qui l'evidente interesse alla presente impugnazione.

Nel merito

1) Violazione di legge e di Regolamento. Violazione e falsa applicazione degli art.li 1 e 8 del Bando di concorso. Eccesso di potere per illogicità manifesta. Eccesso di potere per travisamento del fatto e carenza di istruttoria.

L'art. 8 del Bando di concorso, dedicato alla valutazione dei titoli, precisa al quarto comma che *“Ai titoli di servizio è attribuito un valore massimo complessivo di 20 punti, in base all'esperienza professionale maturata alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione, sulla base dei seguenti criteri:*

1 punto per ogni anno di esperienza professionale maturata con qualunque tipologia contrattuale presso una pubblica amministrazione di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in attività lavorative specificamente riferite al profilo professionale per cui si concorre, per un massimo di 10 punti”.

Il profilo professionale richiesto per la classe di concorso codice 05 – Funzionario storico dell'arte è descritto all'art. 1 del medesimo bando.

In esso si specifica - per quanto qui interessa - che il suddetto profilo comprende lo svolgimento di attività di *“studio, ricerca, catalogazione, protezione, gestione, tutela, valorizzazione e formazione inerenti ai beni di interesse storico-artistico mobili ed immobili (...); nonché “Programma, organizza e coordina manifestazioni, mostre, convegni e seminari, con finalità scientifiche e divulgative e realizza programmi educativi,*

svolgendo anche attività didattica, formativa e di comunicazione”. Inoltre “Svolge attività di direzione dei servizi educativi o la sezione didattica dei musei e di controlli sui contenuti culturali e scientifici delle attività educative svolte dai concessionari (...)”.

Ebbene, come dichiarato nella candidatura, nel rapporto di servizio (cfr. docc. 7 e 9), nonché nei chiarimenti inviati a Formez a fine luglio 2024 (cfr. docc 5bis e 11 bis), la ricorrente ha svolto attività di insegnamento di Storia dell’Arte, presso la scuola superiore, alle dipendenze del MIUR, per un periodo di oltre dieci anni.

Tali attività sono, all’evidenza, *“specificamente riferite al profilo professionale”* per cui essa ha concorso.

Conferma di tanto si ricava dallo stesso costrutto normativo vigente inerente la professione di Storico dell’Arte.

Con decreto ministeriale n. 244 del 20.5.2019, infatti, il Ministero della Cultura (allora Ministero per i Beni e le Attività Culturali) ha approvato il Regolamento recante *“Procedura per la formazione degli elenchi nazionali di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, esperti di diagnostica e di scienza e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell’arte, in possesso dei requisiti individuati ai sensi della legge 22 luglio 2014, n. 110”.*

L’allegato 7 al medesimo decreto precisa quali siano i *“Requisiti di conoscenza, abilità e competenza della figura professionale di storico dell’arte”* e tra le attività caratterizzanti tale professione indica specificamente anche lo svolgimento di *“attività didattica nel contesto di livello di istruzione secondaria”* (cfr. all. 7 d.m. citato, **sez. 2.1.** lett. D3 e par. 2.2., lett. D3 - (doc. 13).

A sua volta il *“Bando pubblico permanente per l’iscrizione agli elenchi di storico dell’arte ai sensi della legge 22 luglio 2014 n. 110 e del D.M. 20 maggio 2019 n. 244”* (doc 14), all’art. 3, comma 4, lett. a), dedicato alle procedure di verifica e valutazione dei titoli, specifica che:

“è considerata attività propria del profilo di storico dell’arte qualsiasi attività prevista

nelle sezioni 1.1, **2.1.**, 3.1. dell'allegato 7 del Decreto o da essa derivata".

E' pertanto lo stesso Ministero che riconosce valore qualificante specifico all'attività di insegnamento nella scuola secondaria e pertanto la ricorrente ha diritto al riconoscimento del punteggio ulteriore di 10 punti (n. 1 punto per ogni anno di insegnamento, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del Bando di concorso).

Come sancito dalla giurisprudenza amministrativa, la discrezionalità della Commissione nella valutazione dei titoli ha dei limiti nel rispetto dei principi di logica e congruenza con i requisiti richiesti (tra le ultime: T.A.R. Lazio, Roma, sez. IV, 02/01/2024, n.91).

Nel caso di specie è evidente l'illogicità e la carenza istruttoria che affliggono gli atti impugnati, che andranno pertanto annullati.

2) In via gradata, con riferimento agli artt. 1 e 8 comma 4 del Bando di concorso: violazione di legge (D.M. 244/2019); eccesso di potere per contraddittorietà con altri provvedimenti dell'Amministrazione; eccesso di potere per illogicità manifesta.

In via subordinata, qualora si ritenesse che tra le attività lavorative "*specificamente riferite al profilo professionale per cui si concorre*" l'art. 8 comma 4 del Bando di concorso non includa quelle didattiche svolte presso scuole secondarie (e non si vede come), si impugna tale previsione concorsuale, in quanto essa si pone in palese contrasto con le indicazioni che lo stesso Ministero della Cultura ha dettato in via generale per la valutazione delle competenze professionali dello Storico dell'Arte, nel Regolamento D.M. 244/2019 e nel Bando permanente per l'iscrizione negli elenchi di storico dell'arte.

E' evidente infatti che i medesimi requisiti ritenuti caratterizzanti tale figura professionale ai sensi del suddetto decreto ministeriale non possono non essere analogamente ritenuti qualificanti ai fini del concorso di cui si discute, pena una patente illogicità.

L'atto impugnato, qualora interpretato nel senso qui in contestato, è pertanto illegittimo e se ne chiede l'annullamento per i motivi indicati in proemio.

Istanza cautelare

Come più sopra specificato, l'attribuzione alla ricorrente del punteggio che legittimamente le spetta, come illustrato nei motivi di ricorso, le assicura una posizione al n. 80 della graduatoria, di gran lunga migliore, dandole così modi di ottenere sin d'ora un posto di lavoro (cfr. doc. 12 – graduatoria idonei con punteggi; doc. 5 tabella assegnazione sedi).

Si chiede pertanto che, in via cautelare, codesto Tribunale disponga l'attribuzione alla ricorrente del punteggio mancante (n. 10 punti) in via provvisoria, riconoscendo pertanto il diritto della ricorrente al punteggio complessivo di n. 62 punti in luogo dei n. 52 assegnati dalla Commissione ed ordinando alle Amministrazioni intimare la conseguente riformulazione della graduatoria e destinazione della ricorrente, previa manifestazione di sua preferenza, alla sede di servizio.

A dimostrazione di quanto sopra, si evidenzia che alla controinteressata Tebala Valentina Elvira (posizione in graduatoria **n. 81**) è già stata assegnato posto di lavoro presso la Soprintendenza di Reggio Calabria (cfr. doc. 5 pag. 3) e alla signora Matteuzzi Nicoletta (posizione n. 116 in graduatoria) è stato assegnato posto di lavoro presso la Soprintendenza sede di Siena (cfr. doc. 5 pag. 19).

Evidente dunque il pregiudizio patito dalla ricorrente ed il periculum, posto che essa sta perdendo l'opportunità di lavoro che viceversa le spetta.

In subordine si chiede che il Tribunale adotti qualsivoglia altro provvedimento atto a mantenere integre, medio tempore, le ragioni della ricorrente.

Istanza ex art. 41 c.p.a.

Qualora il Collegio ritenga non sufficienti le notifiche ai controinteressati indicati in proemio, si chiede sin d'ora di essere autorizzati a procedere alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo on-line delle Amministrazioni intimare (o altra diversa modalità che il Collegio riterrà utile allo scopo) ex art. 41 c.p.a.,

in ragione della difficile individuazione dei potenziali controinteressati e del loro rilevante numero.

Si ribadisce di aver presentato domanda di accesso agli atti dell'Amministrazione per ottenere indirizzo di altri controinteressati (cfr. doc. 11).

Tutto ciò premesso il ricorrente, *ut supra* rappresentato e difeso

ricorre

all'intestato Tribunale Amministrativo affinché

voglia

In via preliminare:

- autorizzare, ove occorra, l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami ex art. 41 c.p.a.;
- in accoglimento dell'istanza cautelare, previa sospensione degli atti impugnati, disporre la rettifica del punteggio assegnato alla ricorrente, riconoscendole in via provvisoria ulteriori n. 10 punti e dunque il punteggio complessivo di 62 punti, o quello che risulti di giustizia, con conseguente ordine alle Amministrazioni resistenti di riformulazione della graduatoria e di provvedere all'assegnazione alla ricorrente, previa sua manifestazione di preferenza, della sede di servizio.

Nel merito: annullare *in parte qua* gli atti impugnati, per le ragioni indicate in esposto, e per l'effetto disporre la rettifica del punteggio assegnato alla ricorrente, riconoscendole ulteriori n. 10 punti, e dunque il punteggio complessivo di 62 punti, o quello che risulti di giustizia, ordinando alle Amministrazioni resistenti la riformulazione della graduatoria sulla scorta del suddetto maggior punteggio come sopra riconosciuto e di provvedere all'assegnazione alla ricorrente, previa sua manifestazione di preferenza, della sede di servizio.

In via istruttoria:

- ordinare all'Amministrazione la produzione in giudizio di tutti gli atti impugnati;

Con vittoria di spese e competenze di lite.

Si producono i seguenti documenti:

- 1) graduatoria finale pubblicata il 30.5.2024
- 2) graduatoria con posizione ricorrente trasmessa il 2.7.2024
- 3) avviso apertura portale per scelta sedi di lavoro
- 4) circolare n. 125 del 11.9.2024 assunzioni
- 5) tabella assegnazione sedi allegata alla circolare
- 5bis) nota formez 29.7.2024
- 6) bando di concorso
- 7) candidatura ricorrente
- 8) pec 2.7.2024
- 9) attestazione di servizio
- 10) istanza riesame ed ann.to in autotutela
- 11) istanza nominativi controinteressati
- 11bis) riscontro nota Foremz 29.7.2024 e allegato
- 12) graduatoria vincitori ed idonei con punteggi
- 13) all. 7 DM 244/2019
- 14) bando pubblico permanente storici dell'arte

*Ai sensi di legge si dichiara che il presente ricorso è soggetto a contributo unificato di €.
650,00.*

Treviso-Roma, 20.9.2024

Avv. Maria Dolores Bottari

Maria
Dolores
Avv. Alberto Salamon
Bottari

23.09.2024
09:32:23
GMT+02:00

